|  |  |
| --- | --- |
| *riservato alla Segreteria* | |
| prot. n. |  |
| del |  |

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE**

**ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE**

# TRA

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. **Libero Mario MARI** nato ad Orvieto (TR) il 3.9.1963, domiciliato ai fini della carica a PERUGIA, in Via A. Pascoli, nel seguito denominato “*Soggetto Promotore*”

# E

*“Soggetto Ospitante”:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*denominazione dell’Soggetto Ospitante)*

*(settore di attività)*

con sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(indicare: Via, numero civico, cap, città, provincia)*

Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PEC** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**\*\***)

email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**\***)

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la stessa sede, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;

**CONSIDERATO** che ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” le Università possono stipulare convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento;

**CONSIDERATO** che ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, vengono indicate, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, le attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro;

**VISTA** la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. recante”Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che ha previsto l’introduzione di linee guida finalizzate a stabilire gli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini;

**VISTO** il DL 28 giugno 2013, n. 76 e s.m.i. recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha previsto ulteriori norme in materia di tirocini;

**VISTE** le Linee-guida in materia di tirocini 2013 adottate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

**VISTA** la circolare n. A0039/002/RE del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di tirocini formativi e di orientamento;

**TENUTO CONTO** che per **“tirocinio curriculare”** si intende il tirocinio rivolto a studenti che completa il percorso di studi per il conseguimento del titolo, consistente in attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all’Ateneo e finalizzato tra l’altro a favorire un primo incontro con il mondo del lavoro,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

**(Aspetti generali Oggetto degli impegni del Soggetto Ospitante)**

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell’eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso *Soggetti Ospitanti* che non hanno dipendenti.

**Art. 3**

**(Natura, durata e impegno orario del tirocinio)**

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d) della legge n.196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e il *Soggetto Ospitante* non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La realizzazione del tirocinio non comporta oneri finanziari per il *Soggetto Ospitante*.

La durata del tirocinio non può eccedere il periodo stabilito dalla normativa vigente. L’orario di permanenza presso il *Soggetto Ospitante* è concordato tra il *Soggetto Ospitante* stesso, il tirocinante ed il *Soggetto Promotore*, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Al termine del tirocinio il *Soggetto Ospitante* rilascia al tirocinante apposito attestato relativo allo svolgimento del tirocinio.

**Art. 4**

**(Progetto formativo)**

Per ciascun tirocinante, inserito presso il *Soggetto Ospitante* in base alla presente Convenzione, il *Soggetto Ospitante*, in accordo con il *Soggetto Promotore*, cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l’indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il *Soggetto Ospitante*; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell’azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell’inizio del tirocinio.

**Art. 5**

**(Tutore didattico e tutore aziendale)**

Per ciascun tirocinante, il *Soggetto Promotore* nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell’eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

Il *Soggetto Ospitante* provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell’inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 6.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna, altresì a favorire l’esperienza di tirocinio nell’ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti, e servizi, l’illustrazione delle tecnologie esistenti, dell’assetto organizzativo e dei processi produttivi.

**Art. 6**

**(Obblighi del tirocinante)**

Il *Soggetto Promotore* si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal *Soggetto Promotore* e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare il *Soggetto Ospitante* nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia a fine tirocinio; segnalare al tutore aziendale ed al *Soggetto Promotore* eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio di cui al successivo art. 8.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del *Soggetto Ospitante*, questo potrà, previa informazione scritta al *Soggetto Promotore*, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al *Soggetto Promotore* ed al *Soggetto Ospitante*, con congruo preavviso.

**Art. 7**

**(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)**

Il *Soggetto Promotore* garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il *Soggetto Ospitante* è tenuto a segnalare l’evento, nei casi ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi indicati nel progetto formativo e di orientamento ed al *Soggetto Promotore*.

Il *Soggetto Promotore* si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i luoghi di lavoro nei quali si svolge l’attività, le attrezzature e le strumentazioni utilizzate siano conformi alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni**.**

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. L.gs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V – “Sorveglianza sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV “Formazione, informazione e addestramento” al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione“.

**Art. 8**

**(Obblighi di riservatezza)**

Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere, ai docenti che svolgono la funzione di tutore didattico, l’assunzione dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione. L’obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. L’obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

**Art. 9**

**(Natura e durata della convenzione)**

La presente convenzione ha durata triennale dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva la possibilità di disdetta scritta da una delle parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

**Art. 10**

**(Trattamento dati)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

**Art. 11**

**(Risultati dell’attività)**

I risultati dell’attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del *Soggetto Ospitante*, fermo restando il diritto di paternità dell’opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l’approvazione da parte del *Soggetto Ospitante*, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell’attività svolta dal tirocinante presso il *Soggetto Ospitante*. Tale pubblicazione potrà essere differita a seguito delle necessità brevettuali che dovessero emergere da parte del *Soggetto Ospitante*.

**Art. 12**

**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Art. 13**

**(Oneri fiscali, spese di registrazione e imposta di bollo)**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia d’imposta di bollo. L’imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del *Soggetto Ospitante*.

Perugia, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Il Soggetto Promotore* |  | *Il Soggetto Ospitante* |
| Università degli Studi di Perugia |  | Il legale rappresentante |
| Dipartimento di Economia |  | TIMBRO SOCIETÀ/ENTE |
| Il Direttore |  |  |
| **Prof. Libero Mario MARI** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *firma* |  | *firma* |